



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cpnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 64 del 30 maggio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 115/A inerente: modifica dell'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F.

COMUNICATO UFFICIALE n. 116/A inerente: modifica dell'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE n. 118/A inerente: termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2019/2020 per le Società del settore dilettantistico.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la seguente Circolare pubblicata dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 14 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Definizione agevolata delle liti pendenti - Circolare n. 10/2019 Agenzia delle Entrate.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NUOVO CODICE IBAN COMITATO REGIONALE

Si trascrive di seguito il nuovo codice IBAN del Comitato Regionale:

INTESA SAN PAOLO/ BANCA PROSSIMA

L.N.D. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COORDINATE BANCARIE

IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA' - s.s.2019/2020

Si trascrive quanto stabilito dal Consiglio Direttivo circa l'obbligo di impiego di calciatori in relazione all'età per la stagione sportiva 2019/2020:

Stagione Sportiva 2019/2020

Campionato ECCELLENZA	n° 2 calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi n° 1 calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi
Campionato PROMOZIONE	n° 2 calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi n° 1 calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi
Campionato PRIMA CATEGORIA	n° 2 calciatori nati dal 1° gennaio 1999 in poi
Campionato SECONDA E TERZA CATEGORIA	Nessun fuoriquota
Campionato REGIONALE Under 19	calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi <i>È consentito max n° 3 "calciatori fuori quota" nati dal 1° gennaio 2000 in poi</i>
Campionato CALCIO A CINQUE "Serie C1"	n° 2 calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi
Campionato CALCIO A CINQUE "Serie C2"	n° 1 calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi
Campionato REGIONALE Under 19 Calcio a 5	calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi <i>È consentito max n° 1 "calciatori fuori quota" nato dal 1° gennaio 1999 in poi e n° 1 calciatore nato dal 1° gennaio 2000 in poi.</i>

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)****Modifiche al programma gare****Gara ACADEMY PALMESE = BORGO GRECANICO del 31.05.19 (ore 15.00)**

La gara a margine, giusti accordi tra le due società, viene posticipata a martedì 4 giugno 2019 alle ore 15.30.

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)**Segreteria****ESITO FINALE**

Visto il risultato conseguito nella gara di Finale, viene proclamata vincente il campionato Under 15 la sotto elencata società:

A.S.D. CALCIO SALINE JONICHE di Reggio Calabria

PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO**CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)****GIRONE A - 13 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO MELICUCCO	REGGIO 2000	R	31/05/2019 15:00	COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	MAMERTO ONLUS	R	31/05/2019 15:00	PRIVATO ARCHI CALCIO	REGGIO CALABRIA/ARCHI	RIONE CEP PAL. IACP
ACADEMY PALMESE	BORGO GRECANICO 2015	R	04/06/2019 15:30	COMUNALE "SAN GIORGIO" CAMPO	PALMI	LOCALITA' SAN GIORGIO

RISULTATI GARE

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			
(1) BORGO GRECANICO 2015	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	3 - 1	G.S.T.
LUDOS VECCHIA MINIERA	- COMPRESORIO ARCHI CALCIO	5 - 1	
MAMERTO ONLUS	- ATLETICO MELICUCCO	4 - 1	
(2) REGGIO FOOTBALL CLUB	- CALCIO PALMESE 2018	3 - 0	
REGGIO 2000	- ACADEMY PALMESE	2 - 0	

(1) - disputata il 24/05/2019

(2) - disputata il 21/05/2019

RISULTATO UFFICIALE GARA DEL 28/05/2019

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata

GIRONE A - 13 Giornata - R			
REAL BAGNARA	- REGGIO FOOTBALL CLUB	6 - 1	

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/05/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

PLAY OFF - FINALE			
CALCIO SALINE JONICHE	- GALLICO CATONA 2018	5 - 4	

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 29.05.2019, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

DELIBERE

GARA DEL 21/ 5/2019 REGGIO FOOTBALL CLUB - CALCIO PALMESE 2018

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Calcio Palmese 2018 visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società Calcio Palmese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0;
- 2) penalizzare la società Calcio Palmese di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società Calcio Palmese l'ammenda di € 25,00 per prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 24/ 5/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPINELLA LEONARDO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara

CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 23/ 5/2019

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ZAGAMI MATTEO (CALCIO SALINE JONICHE)

MIGLIORINO BRUNO FEDERICO (GALLICO CATONA 2018)

TORNEO ESORDIENTI PRIMAVERA

DELIBERE

GARA DEL 25/ 5/2019 URBS REGGINA 1914 S.R.L. - POLISPORTIVA LORETO

il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società URBS Reggina

DELIBERA

- 1) infliggere alla società URBS Reggina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-4.

IL SEGRETARIO
Rosario Trimboli

IL DELEGATO
Domenico Arena

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 40 quater

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **termine annualmente fissato dal Consiglio Federale**, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti

di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.

I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero senza l'assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. a partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 102/A del 17 aprile 2019;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI

Art 5.6 – Disposizioni specifiche per calciatore dilettante

Gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro **gli otto (8) mesi** successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a ***venerdì 29 maggio 2020 (ore 19.00).***

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° Luglio 2019 a martedì 31 Marzo 2020 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° Luglio 2019 a mercoledì 31 luglio 2019 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da giovedì 1° agosto 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)

b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da lunedì 1 luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2020**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinqües* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2020**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **martedì 31 marzo 2020**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 *quinqües*, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)
- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2019**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 15 giugno 2020 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **mercoledì 1° luglio 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **giovedì 12 dicembre 2019**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è **da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)**.

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 14 - 2019

Oggetto: Definizione agevolata delle liti pendenti – Circolare n. 10/2019 Agenzia delle Entrate

Come già comunicato con la Circolare n. 45 del 5 aprile u.s. di questa Lega (Circolare CST n. 10 – 2019), **entro il prossimo 31 maggio**, salvo eventuali proroghe, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro CONI, possono, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, produrre domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, cioè delle controversie tributarie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 è stato prodotto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ancora definite alla data della domanda di definizione.

Se gli avvisi di accertamento oggetto di contenzioso risultano relativi ad anni in cui la ASD/SSD non era iscritta nel Registro CONI – anche se era iscritta nel 2017 – non è possibile usufruire della definizione agevolata di cui all'art. 7, ma soltanto di quella di cui all'art. 6 applicabile alla generalità dei contribuenti.

Con la Circolare n. 10 del 15 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al riguardo.

Va premesso, come chiarito con la predetta Circolare n. 45 della L.N.D., che per le liti definibili ai sensi dell'art. 7 in argomento, va effettuato il versamento del :

- quaranta per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi, nel caso in cui alla data del 24 ottobre 2018 questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

- dieci per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;

- cinquanta per cento del valore della lite e del dieci per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio della Società o Associazione Sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

La definizione agevolata non è applicabile in presenza di controversie pendenti presso la Corte di Cassazione, di contenzioso relativo ad avvisi di accertamento in materia di imposte diverse da IRES, IRAP e IVA, e di liti pendenti unicamente sulle sanzioni, collegate o non collegate ai tributi.

Inoltre, non è possibile usufruire della definizione agevolata riservata alle ASD/SSD quando l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30 mila euro per ciascuna imposta IRES o IRAP accertate e contestate.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha precisato che per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l'IVA, è possibile avvalersi della definizione agevolata anche per somme superiori a detto limite di 30 mila euro.

La determinazione dell'importo lordo dovuto per la definizione va quindi effettuata applicando le predette percentuali del 40, del 10 e del 50 per cento all'imposta in contestazione, nonché del 5 e del 10 per cento alle relative sanzioni e interessi accertati.

In merito alla determinazione dell'importo degli interessi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la Circolare n. 10 in oggetto, che va preso a riferimento l'ammontare risultante dall'avviso di accertamento, calcolato di regola fino alla data di emissione dell'atto.

Si ricorda, poi, che per avvalersi della definizione agevolata va prodotta **una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma**, esente da imposta di bollo, compilando il modello conforme a quello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 18 febbraio 2019, da inoltrare telematicamente all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio.

Per ciascuna domanda va effettuato il pagamento dell'importo dovuto, tramite il Mod. F 24, utilizzando i codici istituiti con la Risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019 reperibile sul sito dell'Agenzia.

Se l'importo netto dovuto è superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma, le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui la prima scade il 31 maggio 2019 e quelle successive scadono il 30 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno a partire dal 2019 fino al 28 febbraio 2024.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati da 1° giugno fino alla data del versamento e non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

Si ricorda, infine, che entro il 31 maggio 2019 scade anche il termine per produrre domanda di definizione delle **irregolarità formali**, cioè di quelle irregolarità nelle quali l'imposta risulta assolta senza che l'irregolarità abbia avuto effetti sulla determinazione sul pagamento dell'imposta.

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione, il contribuente è tenuto al versamento dell'importo di 200 euro per ciascun periodo d'imposta suddiviso in due rate (31 maggio 2019 e 2 marzo 2020), con Mod. F 24, indicando il periodo d'imposta e il codice tributo (PF99) secondo le modalità riportate nella Risoluzione n. 37/E del 21 marzo u.s.. Inoltre, deve essere rimossa la irregolarità o l'omissione.